

Atto di Convenzione

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
nella sede comunale,

TRA

1) Ing. Sabino Germinario nato a Canosa di Puglia il 22/03/1961, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, nella cui sede Municipale, in Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15, è domiciliato per la carica, (C.F. 01091490720), per conto ed interesse del quale dichiara di agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

2) il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ alla Via _____, d'ora in poi denominato "concessionario";

PREMESSO

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28 Luglio 2008 veniva approvato il "*Regolamento per l'adozione di spazi verdi e per la donazione di elementi di arredo urbano da parte di soggetti*";

- con Avviso pubblico pubblicato il 01 Ottobre 2010 si procedeva ad invitare gli interessati a chiedere l'affidamento in gestione delle aree verdi comunali;

- entro la data di scadenza fissata dall'Avviso pubblico perveniva l'istanza presentata dal Sig. _____, residente in _____ alla Via _____, per ottenere l'affidamento in gestione dell'area comunale ubicata _____;

- con nota registrata al n. prot. _____ del _____, il richiedente

presentava la scheda tecnica degli interventi proposti corredata dal piano di gestione dell'area;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva a sensi di legge, veniva accolta l'istanza di cui al precedente punto, fissando i termini della concessione da stipulare tra il Comune e il Concessionario per l'affidamento, la gestione e la manutenzione dell'area comunale ubicata nel Comune di Canosa di Puglia in _____ ;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e disciplina

La Convenzione ha per oggetto l'affidamento in gestione a privati (associazioni culturali e di quartiere, ditte commerciali, privati cittadini ecc.) di spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale *con esclusione della Villa Comunale, fatti salvi gli spettacoli viaggianti, giostrine e affini*, e l'inserimento di elementi di arredo urbano, ferma restando la funzione e la destinazione pubblica delle aree affidate. Il Concessionario, con la stipula della presente Convenzione, si impegna a prendere in affidamento e gestione le aree descritte in premessa, così come si trovano nello stato attuale, e si impegna all'esecuzione di tutti i lavori e servizi descritti negli allegati disciplinari tecnici.

Articolo 2

Prescrizioni di carattere generale

L'affidamento in gestione si applica a tutte le aree verdi presenti sull'intero

territorio comunale, e per le quali l'amministrazione comunale, all'atto della presentazione della richiesta di adozione, abbia manifestato l'interesse a darle in affidamento.

L'intervento da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse ad intervenire, comprende le seguenti operazioni: conservazione e manutenzione delle aree concesse, irrigazione, pulizia.

Le operazioni su indicate sono nel dettaglio elencate all'interno dei disciplinari tecnici allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante.

Il Concessionario si farà carico di eseguire tutti i lavori e servizi a titolo gratuito, senza nulla pretendere in cambio dal Comune.

Articolo 3

Obblighi generali assunti dal Concessionario

La parte che adotta gli spazi od aree verdi è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nei disciplinari tecnici, con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nel disciplinare tecnico, dovrà essere sottoposta all'ufficio competente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al concessionario.

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle

prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

Le aree date in affidamento devono rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui sono inserite o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Il soggetto privato è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

In particolare, il Concessionario assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori impegnati nelle opere di cui alla presente convenzione.
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i lavori di cui alla presente convenzione;
- c) La custodia degli immobili, rimanendo esso stesso unico responsabile per danneggiamenti e furti perpetrati sugli immobili di cui al presente e dovuti a fatti a lui addebitabili;
- d) Richiesta ed ottenimento di tutti gli assenti, autorizzazioni, licenze, nulla-

osta e quant'altro necessario per l'esercizio delle attività oggetto della gestione; l'eventuale realizzazione di interventi edilizi e di impiantistica, eccedenti l'ordinaria manutenzione, necessari all'adeguamento della struttura esistente ai fini del rilascio delle citate autorizzazioni dovranno essere preventivamente assentiti dalla Civica Amministrazione. Tutte le attività dovranno essere gestite in nome e per conto del gestore con estraneità del Comune da qualsiasi rapporto inerente la gestione, sia esso con utenti o con terzi fornitori;

e) Attivazione di eventuali utenze necessarie, oltre a quelle già esistenti che il Concessionario provvederà a volturare in capo a se stesso con oneri a proprio carico. Restano a carico del concessionario oneri e spese per allacci, canoni, reti di distribuzione.

Resta inteso che la Civica Amministrazione verrà manlevata da ogni e qualsiasi onere che possa derivare dall'attivazione delle citate utenze.

f) la responsabilità di eventuali danni a persone e/o a cose causati dai suoi interventi;

g) la responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in suo favore da parte di Società assicuratrici;

h) l'obbligo di mantenere gli impianti e le attrezzature ed i luoghi in perfetto stato di conservazione ed efficienza;

i) l'obbligo di permettere eventuali ispezioni da parte di tecnici, funzionari ed appositi incaricati dell'Amministrazione Comunale;

l) l'obbligo di stipulare con una o più Società assicuratrici un contratto di

assicurazione contro la responsabilità civile, comunque derivante all'affidatario per l'esercizio della gestione, negli spazi oggetto della Convenzione.

Articolo 4

Cartellonistica

Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare l'affidamento delle aree, collocando all'interno delle stesse e nella posizione che riterrà più opportuna, previo nulla osta richiesto al Servizio Ambiente e al Comando di Polizia municipale, cartelli in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura: **“La manutenzione di questa area è stata affidata dalla Città di Canosa di Puglia a _____”**.

La quantità di cartelli, nella misura massimo di 3 (tre) ed in rapporto alla superficie adottata, le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno essere concordate con l'Ufficio tecnico comunale e indicati nell'allegato disciplinare. In ogni caso detti cartelli potranno avere dimensione variabile, fino ad un massimo di mt. 1,00 di larghezza, mt. 0,50 di altezza compresa l'altezza degli elementi di sostegno. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in pozione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. A tal fine dovrà essere richiesto nulla osta al Comando Polizia Municipale.

Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una

targhetta riportante il nome del donatore (cittadino, ditta, società, ente o associazione).

Articolo 5

Durata della Convenzione

La durata della convenzione per l'affidamento in gestione dell'area comunale è fissata in anni **5 (cinque)**, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa, e potrà essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio competente del Comune almeno 90 giorni prima della scadenza.

Ogni competenza in merito alle convenzioni singole ed ai rinnovi è attribuita alla Giunta Comunale, che provvederà con propria deliberazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni delle aree date in affidamento nonché per inadempienza contrattuale senza che ciò costituisca motivo di risarcimento danni da parte del concessionario o altre pretese a qualsiasi titolo vantate.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Articolo 6

Destinazione e interventi manutentivi

Le aree e/o l'arredo affidati al Concessionario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, conserverà per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è consentito al Concessionario.

Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte del Comune o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà a seguito di semplice comunicazione dell'ufficio comunale competente, consentire l'esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni senza alcun onere per il concessionario.

E' fatto divieto assoluto di subconcedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.

Articolo 7

Sanzioni

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione delle aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.

Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi con l'esecuzione di lavori difformi da quanto indicato nell'allegata scheda tecnica o senza permesso da parte del Comune, quest'ultimo assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.

In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi tre dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune provvederà a diffidare il Concessionario invitandolo ad iniziare o a concludere gli interventi entro un

tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà automaticamente decaduta, con facoltà da parte del Comune di concessione ad altri soggetti privati richiedenti e, se del caso, di ripristino dello stato dei luoghi con onere a carico del concessionario.

Articolo 8

Contenzioso

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 8, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione la competenza sarà del Tribunale di Trani, territorialmente competente.

Articolo 9

Restituzione dell'area

Allo scadere della presente convenzione le aree dovranno essere restituite al Comune nelle migliori condizioni di manutenzione.

Articolo 10

Disposizioni varie

La presente Convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

Ogni onere per bolli, registrazione, diritti ecc. sono a carico della parte che registra.